

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETONI Tullia e MORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1965

Istituzione della carriera amministrativa-direttiva nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare una struttura amministrativa funzionale alle Soprintendenze alle antichità e belle arti, organi periferici, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. L'istituzione della carriera amministrativa-direttiva nelle Soprintendenze, da tempo auspicata dagli studiosi della materia — v. Mario Grisolia « La tutela delle cose d'arte », pag. 526 —, dall'Associazione nazionale dei funzionari delle Soprintendenze — v. Rivista « Antichità e Belle Arti », n. 17-18, pag. 9 e 10 — e dalla Direzione generale, colma una lacuna gravissima, risolvendo una situazione di disordine amministrativo che si protrae ormai da troppi anni, un po' troppi se si consideri che la legge istitutiva delle Soprintendenze risale al 1874. Tale legge, per la precisione il regio decreto 7 agosto 1874, numero 2023, non prevede, certamente per la novità della materia, una organizzazione amministrativa capace di far fronte alla vastità e varietà di compiti che la tutela del

patrimonio artistico avrebbe necessariamente richiesto, nè alcuna integrazione strutturale fu apportata dai successivi: regio decreto 17 luglio 1904, n. 4031; legge 27 luglio 1907, n. 386; regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3167; legge 22 maggio 1939, n. 823 (provvedimenti legislativi impostati, tutti, sulla competenza territoriale e funzionale) e neppure dalla recente legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per il « Riordinamento dell'Amministrazione centrale o di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei Ruoli organici ». Quest'ultima legge, infatti, ha inteso ovviare, così come nei suoi ristrettissimi limiti ha fatto, alle situazioni di sperequazione, nei confronti di altri rami dell'Amministrazione statale, verificatesi nel corso del tempo ai danni delle carriere del personale della Pubblica Istruzione, e quindi delle Soprintendenze, ma non ha colmato la grave lacuna costituita dalla mancanza di personale amministrativo.

A rendere evidente la necessità e l'urgenza della struttura amministrativa che si propone, valgano le considerazioni in appresso illustrate.

Non è pensabile che la Direzione generale delle antichità e belle arti, costituita in uffici amministrativi ed uffici tecnico-scientifici, espliciti la sua delicatissima e complessa attività a mezzo di organi periferici presso i quali presti servizio personale tecnico-scientifico solamente e presso i quali manchi, ove si eccettuino le attuali carriere di concetto, ogni e qualsiasi rispondenza amministrativa in senso stretto.

Quando si ricordi che alla Direzione generale delle antichità e belle arti, con la tutela delle cose di interesse artistico e storico e la protezione delle bellezze naturali, è affidata la cura di una cospicua ricchezza del Paese non è chi non veda come i compiti degli organi periferici della Direzione stessa siano di una complessità paurosa, tale da renderne inconcepibile, sia in sede di impostazione che in sede di esecuzione, l'attuale struttura amministrativa periferica.

Basta infatti porre a confronto tali compiti (che vanno, a puro titolo di esemplificazione, dalla notifica delle cose d'arte ai piani paesistici, dalle espropriazioni alla demolizione di costruzioni abusive, dai restauri di cose d'arte alla riscossione della tassa di ingresso a Monumenti, Musei, Gallerie e Scavi, dall'allestimento di Mostre d'arte alla competenza in materia di riproduzioni di cose d'arte, dalla custodia diurna e notturna del patrimonio artistico all'archeologia sottomarina, dalla protezione e manutenzione dei monumenti alla sorveglianza, dal punto di vista delle bellezze naturali, di tutta l'attività edilizia del Paese) con l'attuale organizzazione delle Soprintendenze, presso le quali esiste personale scientifico oltreché direttivo, anche di concetto (disegnatori, geometri, restauratori) ed esecutivo (assistenti, operatori tecnici), ma non esiste personale amministrativo se non di concetto e quindi tenuto semplicemente (articolo 172 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 14 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264) allo « svolgimento di compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico », per rendere indilazionabile l'istituzione del nuovo ruolo amministrativo-direttivo delle Soprintendenze.

Presso tali uffici infatti, non c'è personale amministrativo-direttivo che possa dare al Soprintendente, o al Direttore, capo dell'Istituto, un valido contributo al perfezionamento degli atti, non c'è personale amministrativo-direttivo responsabile in materia di amministrazione del patrimonio dello Stato, non c'è personale amministrativo-direttivo cui possa affidarsi, con la funzione di ufficiale rogante, il rogito dei contratti, non c'è personale amministrativo-direttivo che curi l'organizzazione e il funzionamento dei servizi amministrativi che sono alla base di tutte le attività delle Soprintendenze. Tale stato di cose sta portando le Soprintendenze sull'orlo della paralisi funzionale.

Il presente disegno di legge riguarda pertanto un problema urgentissimo e, a sottolinearne la indifferibilità, si fa rilevare ancora come non si tratti di un primo provvedimento di riforma delle antichità e belle arti, ma di un pronto intervento che non può inserirsi nell'assetto definitivo dell'intero settore.

Il presente disegno di legge, nell'istituire la carriera amministrativa-direttiva nelle Soprintendenze, sopprime gli uffici economato ed il ruolo dei segretari. I compiti degli uffici economato rientrano infatti nelle attribuzioni dell'ufficio amministrativo, i compiti di segreteria saranno espliciti, così come già avviene presso i Ministeri dai consiglieri della nuova carriera.

Alla nuova carriera si accede per pubblico concorso, cui saranno ammessi, giusta le norme in materia, i laureati in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, e scienze politiche, considerandosi detti titoli di studio, come quelli più confacenti all'attività del settore.

In sede transitoria, al fine di assicurare un immediato funzionamento del nuovo servizio, la legge prevede il collocamento nella nuova carriera degli ispettori di ragioneria delle Soprintendenze e degli impiegati appartenenti a carriere direttive di coefficiente non inferiore al 500 che prestino servizio da almeno dieci anni o che lo abbiano pre-

stato per un periodo, in posizione di comando o di distacco, presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Sempre in sede transitoria e sempre al fine di un immediato funzionamento, nonché a riconoscimento delle attività svolte dagli impiegati ai quali la Direzione generale ha affidato fino ad oggi quelle funzioni per le quali si richiede l'istituzione della nuova carriera, è previsto il collocamento nel nuovo ruolo degli appartenenti alle carriere di concetto, che siano in possesso di laurea e che abbiano svolto funzioni direttive sia con l'affidamento della funzione delegata (così come è stato possibile fino al 1957) sia con l'attribuzione di specifiche funzioni proprie del personale amministrativo-direttivo.

La stessa norma consente il collocamento nella nuova carriera del personale appartenente alla carriera di concetto che, pur non essendo provvisto di titolo di laurea, abbia lodevolmente disimpegnato funzioni ispettive sempre per incarico ministeriale.

Infine, con lo stesso disposto si concede l'accesso alla qualifica iniziale della nuova carriera a tutti i dipendenti di ruolo e non

di ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, in possesso di laurea anche diversa da quelle richieste, mediante esame speciale, con il riconoscimento di anzianità previsto dalle leggi vigenti.

Per quanto concerne l'onere finanziario è da rilevare che la spesa complessiva, prevista in lire 326.741.000, diverrà effettiva solo nel 1972, poichè solo in tale data potranno essere completamente ricoperti tutti i posti in organico, tenuto conto delle anzianità richieste per le promozioni ai coefficienti superiori.

Per l'esercizio corrente la istituenda legge, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 1965, comporterà la sola spesa relativa alla differenza fra i coefficienti per i passaggi di qualifica in relazione all'inquadramento previsto dall'articolo 8, poichè non sarà possibile espletare i concorsi ad assumere il nuovo personale prima dell'esercizio 1966.

La spesa per l'esercizio 1965 è pertanto di lire 8.500.000 che troverà facile copertura nei normali stanziamenti sul capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la carriera amministrativa-direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

La carriera amministrativa-direttiva comprende le seguenti qualifiche:

- 1) Direttore amministrativo superiore;
- 2) Direttore amministrativo;
- 3) Vice direttore amministrativo;
- 4) Consigliere di I classe;
- 5) Consigliere di II classe;
- 6) Consigliere di III classe.

Il ruolo organico del personale della carriera amministrativa-direttiva è stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 3.

Presso ogni Soprintendenza è istituito un Ufficio amministrativo alla direzione del quale è preposto un impiegato della carriera amministrativa-direttiva, che collabora con il Capo dell'Istituto al quale resta affidata la funzione delegata.

Dall'Ufficio amministrativo dipendono i servizi del personale, quelli di segreteria e di ragioneria.

Il personale amministrativo-direttivo svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo, dispone l'organizzazione e il funzionamento di tutti i servizi amministrativi, partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alle Soprintendenze, giusta il disposto dell'articolo 154 del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'ufficio econo-

mato di cui all'articolo 14 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, rientrando le sue attribuzioni in quelle fissate per il personale della carriera amministrativa-direttiva.

Art. 5.

Nel ruolo dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti la qualifica di ispettore di ragioneria, di cui alla tabella H, della legge n. 1264 del 7 dicembre 1961, viene sostituita con quella di ragioniere capo, rientrando la funzione ispettiva nelle attribuzioni degli impiegati del corrispondente coefficiente, o superiore, della carriera amministrativa-direttiva, come dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'attuale ruolo dei segretari delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, viene considerato ruolo transitorio ad esaurimento, fatte salve le applicazioni delle leggi vigenti in favore del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo.

Art. 7.

La nomina in prova a consigliere di III classe nell'istituita carriera amministrativa-direttiva, si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o scienze politiche. Formano oggetto delle tre prove scritte le seguenti materie:

- 1) Diritto civile;
- 2) Diritto amministrativo e costituzionale;
- 3) Economia politica e scienze delle finanze.

Formano oggetto della prova orale le seguenti materie:

le materie delle prove scritte, nonché:

- 1) Contabilità generale e amministrazione del patrimonio dello Stato;

2) Tutela delle cose d'interesse artistico e storico e della protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

3) Ordinamento delle antichità e belle arti;

4) Nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge e nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore di essa, possono chiedere di essere collocati nella nuova carriera, anche in soprannumero, nel coefficiente corrispondente o in quello immediatamente inferiore, in caso di mancata corrispondenza:

a) gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di Ispettori di ragioneria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché gli impiegati appartenenti a carriere direttive che alla data stessa godono di un coefficiente non inferiore al 500 e che prestino servizio da almeno dieci anni o che lo abbiano prestato per un analogo periodo, in posizione di comando o di distacco, presso l'Amministrazione delle antichità e belle arti, conservando, ai fini della progressione nella nuova carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza;

b) gli impiegati della carriera di concetto di segreteria e di ragioneria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti in possesso di laurea, anche diversa da quelle indicate nel precedente articolo 7, che abbiano esercitato la funzione delegata o che abbiano svolto mansioni proprie della nuova carriera, nonché gli impiegati che alla data della entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di ragioniere superiore delle Soprintendenze stesse e che abbiano svolto da almeno due anni, per incarico ministeriale, funzioni ispettive, anche se sprovvisti di laurea.

Tale personale beneficerà, per una sola volta, per l'avanzamento nella qualifica superiore, di una riduzione pari ai due terzi e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni al coefficiente superiore.

I posti che fossero ricoperti in soprannumero saranno assorbiti con le promozioni alla qualifica superiore o in seguito a cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

Art. 9.

Per il conferimento della promozione alla qualifica superiore del personale di cui alla lettera b) del precedente articolo, il concorso per esame previsto dall'articolo 164 del testo unico è sostituito da un concorso per titoli, per un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge può accedere al grado iniziale della nuova carriera amministrativa-direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, il personale di ruolo e non di ruolo delle predette Soprintendenze, in possesso di laurea, anche diversa da quelle indicate nel precedente articolo 7, mediante esame speciale.

Art. 11.

All'inquadramento di cui all'articolo 8, provvederà, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal Direttore generale delle antichità e belle arti che la presiede, da due Ispettori generali in servizio presso la Direzione generale delle antichità e belle arti e da due soprintendenti di I classe.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale del-

le antichità e belle arti, con qualifica non inferiore a consigliere di I classe.

Art. 12.

Per quanto non previsto nella presente legge sono applicabili le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e del regolamento di esecuzione.

Art. 13.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1965.

TABELLA A

CARRIERA AMMINISTRATIVA-DIRETTIVA
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

<i>Coeff.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Organico</i>
670	Direttore amministrativo superiore	15
500	Direttore amministrativo	25
402	Vice Direttore amministrativo	38
325	Consigliere di 1 ^a classe	} 78
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^a classe	
		<hr/> 156 <hr/>

Per i servizi amministrativi e ispettivi possono essere chiamati presso la Direzione generale delle antichità e belle arti:

3 Direttori amministrativi superiori;

3 Direttori amministrativi.

